



Congregazione dei Servi della Carità
OPERA DON GUANELLA

Superiore Generale

Prot. n. 407/02-13

**Ai Reverendi Superiori Provinciali e
Superiore di Delegazione**

Loro Sedi

DECRETO CIRCA LE VACANZE DEI CONFRATELLI.

Il Consiglio generale, a partire dalla mozione finale del XIX Capitolo generale che così si esprime: *“Il Capitolo dà al nuovo Consiglio generale il compito di ritoccare, precisare e adattare nella forma tutte le proposte e le mozioni approvate dal Capitolo generale, di promulgarle e renderle operative nel sessennio”*.

Sollecitato anche dai Superiori provinciali, ritiene conveniente precisare con una norma generale quanto riguarda le vacanze dei confratelli che operano in Province differenti da quella di origine, in modo che i Superiori provinciali possano avere un più chiaro orientamento nell'applicare la Mozione n. 10 che dice: *“Il Capitolo, considerando il crescente numero di coloro che vivono l'impegno apostolico fuori dalla propria Nazione o Provincia, e di coloro che studiano nei Seminari internazionali, richiede che il Superiore provinciale, in dialogo con il Provinciale di origine del confratello e con il consenso del suo Consiglio, - nel dare orientamenti e norme circa le vacanze - tenga presenti i criteri di equità e di testimonianza della povertà”*.

Per cui, avendo avuto ottenuto il voto favorevole del mio Consiglio, a tenore del CIC n. 622 e delle Cost. n. 117

***promulgo il seguente Decreto,
che entra in vigore a partire del 1 marzo 2013.***

“I confratelli di voti perpetui che vivono l'impegno apostolico o realizzano studi accademici in una Provincia diversa da quella di origine, potranno usufruire di una vacanza in famiglia di trenta giorni ogni due anni. Il Superiore provinciale, in casi particolari può decidere diversamente, dopo aver sentito anche il Provinciale di origine del confratello.



Congregazione dei Servi della Carità
OPERA DON GUANELLA

Superiore Generale

Per i confratelli di voti perpetui, inseriti in Comunità di nazioni diverse dalla propria di origine ma della stessa Provincia religiosa, sarà il Superiore provinciale a dare orientamenti e norme (v. Reg. n. 15), attenendosi il più possibile alla norma dei due anni”.

NB. Il presente Decreto riguarda i confratelli di voti perpetui. I confratelli di voti temporanei che studiano in Seminari internazionali o che realizzano il periodo di Tirocinio in Comunità di altra Provincia, seguiranno le norme stabilite dal proprio superiore provinciale in accordo con i responsabili del Seminario.

Le motivazioni per concedere visite straordinarie in famiglia dovranno essere valutate con prudenza dai Superiori provinciali a cui corrisponde la facoltà di dare queste autorizzazioni.

P. Gustavo De Bonis
Don Gustavo De Bonis

Segretario Generale



P. Alfonso Crippa
Don Alfonso Crippa

Superiore Generale

Roma, 6 gennaio 2013.
Solennità dell'Epifania del Signore